

REGISTRO N° 269

DEL 30.12.2015



Repertorio n. \_\_\_\_\_

Fasc. n. \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**

**SERVIZIO DI T.P.L. SU GOMMA NEL LOTTO 1 "AREA METROPOLITANA" ACCORDO TRANSATTIVO TRA CITTA' METROPOLITANA, COMUNI DEL LOTTO 1 E ATAF&LINEA SCARL**

L'anno duemilaquindici (2015), nel mese di dicembre in Firenze, presso la sede della Città Metropolitana di Firenze – Palazzo Medici Riccardi, in via Cavour, 1 con la presente scrittura privata,

TRA

- **CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE**, con sede in Firenze in Via Cavour 1 C.F. 80016450480 Partita IVA 01709770489, rappresentata da **Maria Cecilia Tosi**, nata a Tripoli il 31 Agosto 1957, che interviene nella sua qualifica di Dirigente, autorizzata alla firma del presente atto in virtù dei poteri a lei attribuiti dallo Statuto e dal Decreto del Sindaco Metropolitano n.53/2015 di attribuzione dell'incarico di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze;

- **COMUNE DI FIRENZE**, con sede in Firenze in Piazza della Signoria, C.F. e Partita IVA 01307110484, rappresentato da **Alessandro Ceoloni** nato a Vercelli il 08.07.1970, che interviene nella sua qualifica di Dirigente del Servizio Mobilità, autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale agli atti della Città Metropolitana;

- **COMUNE DI BAGNO A RIPOLI**, con sede in Bagno a Ripoli in Piazza della Vittoria, 1, C.F. e Partita IVA 01329130486, rappresentato da **Andrea Focardi**, nato a Firenze il 12.05.1965 che interviene nella sua qualifica di Dirigente dell'Area 2 "Governato del Territorio e Servizi Tecnici", autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 17.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **COMUNE DI CALENZANO**, con sede in Calenzano in Piazza Vittorio Veneto 12, C.F. e Partita IVA 01007550484, rappresentato da **Maria Pia Pelagatti**, nata a

Calenzano il 15.11.1964 che interviene nella sua qualifica di Comandante del Corpo di Polizia Municipale e Locale, autorizzata alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale agli atti della Città Metropolitana;

- **COMUNE DI CAMPI BISENZIO**, con sede in Campi Bisenzio in Piazza Dante, 36, C.F. e Partita IVA 00421110487, rappresentato da **Lorenzo Di Vecchio**, nato a Firenze il 19.11.1954 che interviene nella sua qualifica di Direttore del Settore Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 15.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **COMUNE DI FIESOLE**, con sede in Fiesole in Piazza Mino 24/26, C.F. e Partita IVA 01252310485, rappresentato da **Alessandro Braschi**, nato a Firenze il 27.10.1962 che interviene nella sua qualifica di P.O. Responsabile del Dipartimento Polizia Municipale autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 213 dell'11.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **COMUNE DI IMPRUNETA**, con sede in Impruneta in Piazza Buondelmonti 41, C.F. e Partita IVA 00628510489, rappresentato da **Leonello Corsinovi**, nato a Firenze il 10/11/1953 che interviene nella sua qualifica di Dirigente del Servizio Gestione del Territorio autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 09.12.2015, dichiarata immediatamente eseguibile;

- **COMUNE DI LASTRA A SIGNA**, con sede in Lastra a Signa in Piazza del Comune 17, C.F. e Partita IVA 01158570489, rappresentato da **Marina Gargiulo**, nata a Il Cairo (Egitto) il 02/12/1957 che interviene nella sua qualifica di Vicario del Responsabile dell'Area 4 - Territorio e Sviluppo Economico temporaneamente assente (Determinazione R. G. n. 497 del 13/07/2015) autorizzata alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale agli atti della Città Metropolitana;

- **COMUNE di SESTO FIORENTINO** con sede in Sesto Fiorentino in Piazza V.Veneto 1 , C.F. e Partita IVA 00420010480, rappresentato da **Rita Dabizzi** nata a Firenze il 16.09.1971 che interviene nella sua qualifica di Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio autorizzato alla firma del presente atto con Determinazione Dirigenziale n. 331 (Registro generale n. 1451) dell'11/12/2015;

- **COMUNE di SIGNA** con sede in Signa in Piazza Repubblica, 1, C.F. e Partita IVA

01147380487, rappresentato da **Valerio Venturini** nato a Lamporecchio (PT) il 31.03.1952 che interviene nella sua qualifica di Responsabile del Settore 4 Gestione del Territorio, autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale agli atti della Città Metropolitana;

- **COMUNE di VAGLIA** con sede in Vaglia in piazza Corsini, n.3, C.F. e Partita IVA 00864490487, rappresentato da **Leonardo Borch** nato a Firenze il 27.05.1951 che interviene nella sua qualifica di Sindaco autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 09.12.2015 dichiarata immediatamente eseguibile;

- **ATAF&LINEA s.c.a r.l.**, con sede in Firenze, Viale Dei Mille 115 Codice fiscale e Partita IVA. 05504280487, rappresentata da **Stefano Bonora** nato a Firenze il 06.11.1967, autorizzato alla firma del presente atto con Deliberazione dei Consigli di Amministrazione di ATAF GESTIONI S.r.l. e Li-nea S.p.a. rispettivamente in data 10.09.2015 e 13.10.2015, agli atti della Città Metropolitana di Firenze;

**Premesso che:**

- a decorrere dal 1° gennaio 2015, come già per tutto il periodo decorrente dalla scadenza del contratto di servizio rep. 18878/2005 (30 settembre 2010) al 31 dicembre 2014, il trasporto pubblico su gomma nel lotto 1 "Area Metropolitana" è stato garantito mediante l'imposizione dell'obbligo di prestare il servizio alla Scarl Ataf&Linea, ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore per l'intero territorio regionale.

- a norma degli artt. 4 e 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire, *in anticipo in modo obiettivo e trasparente, i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione corrisposta non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originati dall'assolvimento dell'obbligo di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole.*

- il preambolo del Regolamento CE n. 1370/2007 al n. 36 afferma il principio della generale inderogabilità degli aiuti di Stato e nella sentenza 24 luglio 2003 pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella causa C-280/00 Altmark Trans

GmbH, è affermato che *“quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare”*.

- per il primo obbligo di servizio, relativo al periodo ottobre- dicembre 2010 la compensazione era stata determinata dalla Soc. Aleph s.r.l, con applicazione dei criteri di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, confermando gli importi corrisposti in vigenza del contratto venuto a scadenza il 30 settembre 2010.

-per gli anni 2011, 2012 e ancora per l’anno 2013, detti importi erano stati confermati con la sola maggiorazione annuale dell’indice di inflazione programmata, ritenendo che il prezzo offerto dalla Scarl e con il quale si era aggiudicata la gara di appalto del 2004, di anno in anno rivalutato con il suddetto indice, rappresentasse il livello ottimale di redditività, economicità e produttività dell’azienda.

-a seguito dell’impugnazione degli atti di imposizione del servizio da parte della Scarl sia in sede amministrativa che in sede civile, si è addivenuti ad una intesa transattiva, valevole fino al 30 giugno 2014, sulla base della quale alla Scarl è stata riconosciuta una maggiorazione pari a Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da Linea spa, senza alcuna maggiorazione per interessi moratori.

- l’intesa suddetta è stata prorogata nel mese di luglio 2014 fino al 31 dicembre 2014, confermando la maggiorazione suddetta.

- si è reso indispensabile, anche per l’anno 2015, reiterare l’adozione, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, degli atti di imposizione alla Scarl di esercire il servizio di tpl nel lotto 1 “Area Metropolitana”.

- in tali provvedimenti sono stati confermati per tipologia di servizio gli importi a Km corrisposti nell’anno 2014, e senza la maggiorazione corrisposta in via transattiva fino al 31 dicembre 2014, pari ad Euro 0,142/km per il servizio effettivo svolto da Ataf Gestioni srl e 0,135/km per il servizio effettivo svolto da Linea spa.



- negli atti adottati da gennaio ad agosto, si è subordinato un eventuale conguaglio della compensazione “base” liquidata mensilmente, alla verifica della congruità degli importi sulla base della normativa vigente.

- dall'istruttoria condotta dalla Direzione T.P.L. della Città Metropolitana è emersa la congruità ancora per l'anno 2015, in aggiunta agli importi per tipologia di servizio come attualmente corrisposti, della maggiorazione corrisposta fino al 31 dicembre 2014, di Euro 0,142 /km per il servizio effettivo rendicontato da Ataf Gestioni e di Euro 0,135/ per il servizio rendicontato da Linea e la Scarl ha accettato tali importi, come pure che la corresponsione delle sopra indicate maggiorazioni, avvenga comunque a titolo di acconto, salva la verifica, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio 2015 delle due società che compongono la Scarl, di quanto previsto all'art. 8 della parte dispositiva di questo atto;

- la verifica dovrà accertare che l'indice ROI calcolato sulla somma del capitale investito dalle due aziende nel 2015 non sia superiore al 5%. ;

- che per quanto riguarda la ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento di detta maggiore integrazione, in base a quanto statuito nella convenzione reg. 258/2012, la maggiorazione riconosciuta è ripartita proporzionalmente tra Città Metropolitana e Comuni, come segue: alla prima gli oneri in misura corrispondente alla percentuale in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate; ai secondi la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali, con esclusione del vincolo di solidarietà tra gli enti di cui all'art. 1284 cod.civ.,

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) A titolo di integrazione della compensazione già corrisposta per tipologia di servizio, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2015 , la Città Metropolitana di Firenze, in proprio e in nome e per conto del Comune di Montelupo Fiorentino, di Greve in Chianti e Scandicci e i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia si obbligano a corrispondere

alla Scarl ATAF&LINEA, che in persona del suo Presidente, accetta a titolo definitivo, una maggiorazione della compensazione indicata negli atti di imposizione del servizio dal 1° gennaio 2015 di Euro 0,142/km oltre iva i servizi effettuati da ATAF Gestioni srl e di Euro 0,135/km oltre iva i servizi effettuati da Linea spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate.

3) La maggiorazione dovuta per i servizi effettuati e positivamente rendicontati alla firma del presente atto, sarà fatturata dalla Scarl entro cinque giorni e sarà pagata dalla Città metropolitana e dai Comuni alla Scarl entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, restando a carico della stessa e con esonero di ogni responsabilità in merito della Città Metropolitana e degli altri Enti, la ripartizione di detto importo a favore di ATAF Gestioni srl e Linea spa.

4) Gli importi integrativi della compensazione prevista negli atti di imposizione del servizio, adottati fino al 31/12/2015 e quelli relativi al periodo precedente, non fatturati entro il termine di cui all'articolo 3, saranno calcolati sulle percorrenze rendicontate e fatturate entro il 31 gennaio 2016 e liquidate alla Scarl dagli Enti interessati sempre secondo la suddetta ripartizione ciascuno in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2016.

5) Gli oneri derivanti dal riconoscimento della suddetta maggiorazione saranno ripartiti tra Città Metropolitana e Comuni con il criterio indicato all'art. 1 della convenzione Reg. 258/2012, con la quale la Provincia oggi Città Metropolitana stessa e i Comuni del Lotto 1 hanno riconfermato la volontà di gestire in forma associata il servizio e dunque "accollando alla Città Metropolitana di Firenze, ai sensi della L.R. 42/1998 ss.mm., gli oneri in misura corrispondente alla percentuale, in termini di percorrenze delle linee di competenza amministrativa metropolitana rispetto al totale delle percorrenze effettuate (metropolitane e comunali), ed ai singoli Comuni la restante parte da ripartirsi tra loro in proporzione ai chilometri di esercizio effettuati sul territorio di ciascuno di essi, indipendentemente dalla competenza amministrativa comunale o metropolitana delle linee che attraversano i rispettivi territori comunali".

6) Tutti i pagamenti previsti nel presente accordo transattivo saranno effettuati dalla Città Metropolitana e dagli altri Enti interessati, ciascuno per la quota di spettanza con esclusione del vincolo di solidarietà di cui all'art. 1294 cod. civile, mediante accredito

sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena Agenzia 30 IBAN : IT56M0103002827000000504710.

7) Gli atti di imposizione del servizio, fermo restando il sistema tariffario attualmente in vigore, continueranno a prevedere gli attuali importi della compensazione per ciascuna tipologia di servizio, la liquidazione di un acconto e di un saldo successivo. L'integrazione convenzionale di cui all'articolo 2 di Euro 0,142/km oltre iva per i servizi effettuati da ATAF Gestioni s.r.l. e di Euro 0,135/km oltre iva per i servizi effettuati da LI-NEA spa, come da percorrenze effettive rendicontate e fatturate, sarà corrisposta alla Scarl da Città Metropolitana e Comuni, ciascuno per la sua quota, determinata come indicato all'articolo 5. La Città Metropolitana, previa verifica mensile della rendicontazione del servizio, comunicherà alla Scarl l'importo da fatturare a ciascun Comune, che dovrà procedere al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Resta fermo per tutti i pagamenti previsti dal presente accordo l'esonero da ogni responsabilità della Città Metropolitana e degli altri Enti, relativamente alla ripartizione della stessa a favore delle consorziate della Scarl.

8) Come detto in premessa la corresponsione e la misura della integrazione convenzionale di compensazione è subordinata alla verifica che l'indice ROI per l'anno 2015, calcolato come sotto è detto, non sia superiore al 5%. In tale ipotesi, ove cioè non risulti superiore, nessuna ulteriore somma sarà dovuta dalla Città Metropolitana e dai Comuni della gestione associata rispetto alla compensazione prevista negli atti di imposizione di obbligo di servizio e all'integrazione concordata all'art. 2 della presente transazione. Ove invece l'indice ROI predetto risulti superiore al 5%, l'integrazione di compensazione concordata con la presente transazione sarà parzialmente recuperata, in misura tale da far sì che l'indice ROI - una volta effettuato tale recupero e ferma restando la modalità di calcolo sotto specificata - risulti del 5%. Il recupero dovrà avvenire in n. 2 (due) rate di pari importo con modalità da convenirsi una volta verificato l'indice ROI per l'anno 2015.

Per il calcolo dell'indice ROI (pari al rapporto tra risultato operativo e capitale investito netto) si prenderà a base il rendiconto della gestione del ramo TPL di

entrambe le società costituenti la Scarl, tratto dal bilancio 2015 di dette società approvato dall'Assemblea.

Ciascuna Società facente parte della Scarl dovrà trasmettere alla Città Metropolitana, una volta approvato il bilancio relativo all'esercizio 2015, l'attestazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione contabile che attesti che la contabilità di attività diverse dal servizio di trasporto pubblico su gomma imposto dalla Città Metropolitana ha avuto una contabilità separata e che per il calcolo dell'indice ROI sono state prese a riferimento le sole voci afferenti a detto servizio pubblico, oggetto degli atti di imposizione dell'obbligo di servizio.

Per il computo del risultato operativo, ai fini del calcolo del ROI, si terrà conto delle voci – afferenti il ramo TPL - di bilancio 2015 delle due società relative alla differenza fra ricavi operativi e costi operativi così rettificata: 1) degli ammortamenti netti 2) degli accantonamenti e delle svalutazioni dell'attivo circolanti; 3) del saldo proventi e oneri diversi.

Per il computo del capitale investito netto, ai fini del calcolo del ROI, si procederà alla somma delle seguenti voci – afferenti il ramo TPL - del bilancio 2015 delle due società: 1) capitale circolante netto gestionale; 2) altre attività nette; 3) immobilizzazioni tecniche; 4) partecipazioni delle immobilizzazioni finanziarie; rettifiche del fondo TFR e degli altri fondi.

Ai fini di quanto convenuto nel presente atto l'indice ROI sarà calcolato come rapporto fra somma dei risultati operativi delle due società e somma del capitale investito netto di ciascuna delle due società consorziate.

**9)** ATAF&LINEA s.c.ar.l., con l'attuazione di quanto previsto dal presente atto e l'integrale pagamento da parte degli Enti Locali delle somme sopra pattuite rinuncerà ad ogni maggiore e/o diversa pretesa.

**10)** Il presente accordo acquista efficacia con la sottoscrizione di tutti i Comuni sopra indicati.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto ATAF&LINEA s.c.ar.l. rinuncia espressamente a far valere in qualsiasi sede eventuali ulteriori pretese a qualsiasi titolo nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e /o degli enti deleganti, ivi comprese ipotesi risarcitorie e/o di indebito arricchimento, ancorché sino a tale

momento non avanzate o non formalizzate per il servizio reso e da rendere fino al 31/12/2015, data di scadenza del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 6 comma 6 del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla L.21 febbraio 2014, n.9.

